

**P.O. FSE BASILICATA 2014-2020**

**ASSE 1 –CREARE E MANTENERE L'OCCUPAZIONE**

**O.S.8.5 - “FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA E SOGGETTI CON MAGGIORE DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO, NONCHÉ SOSTEGNO DELLE PERSONE A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA”**

**AZIONE 8.5.3 - PERCORSI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E AL LAVORO AUTONOMO, IVI COMPRESO IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA (RICAMBIO GENERAZIONALE)”**

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI FINALIZZATI ALL’AUTOIMPIEGO E ALL’AUTOIMPREDITORIALITÀ A FAVORE DEI DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO #DESTINAZIONE OVER35- PERCORSI DI POLITICHE DEL LAVORO E DI INCLUSIONE ATTIVA**

## Sommario

<b>1. Normativa di riferimento</b> .....	3
<b>2. FINALITÀ DELL'AVVISO</b> .....	6
<b>3. RISORSE FINANZIARIE</b> .....	6
<b>4. DESTINATARI</b> .....	7
<b>5. BENEFICIARI E INIZIATIVE FINANZIABILI</b> .....	7
<b>6. REGIME DI AIUTO</b> .....	9
<i>6.1 Applicazione del Regolamento (UE) n.1407/2013</i> .....	9
<i>6.2 Cumulabilità degli aiuti</i> .....	10
<b>7. SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI ADOTTATA</b> .....	10
<b>8. IMPORTO DELL'INCENTIVO</b> .....	11
<b>9. SPESE AMMISSIBILI</b> .....	12
<b>10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b> .....	14
<b>11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE</b> .....	15
<b>12. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI</b> .....	17
<b>13. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b> .....	19
<b>14. DECADENZA DAI BENEFICI E REVOCA</b> .....	21
<b>15. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b> .....	21
<b>16. MONITORAGGIO, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ</b> .....	22
<b>17. CONTROLLI</b> .....	23
<b>18. INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY</b> .....	23
<b>19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI</b> .....	27
<b>20. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE</b> .....	27
<b>21. DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	28

## 1. Normativa di riferimento

- Il presente Avviso Pubblico è adottato in coerenza con le fonti normative ed i documenti programmatici di seguito indicati:
  - - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”:
    - - il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
    - - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
    - - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
    - - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
    - - il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
    - - il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
      - - Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
      - - REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti

- - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- - il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
  - - la D.G.R. 1351 del 20 dicembre 2018 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;
  - - la D.G.R. 37 del 20 gennaio 2020 con la quale si prende atto delle modifiche di lieve entità approvate dal Comitato di Sorveglianza al PO FSE BASILICATA 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
  - - la D.G.R. 556 del 06 agosto 2020 con la quale si prende atto delle modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza luglio 2020 al PO FSE BASILICATA 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
  - - la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - - la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;
  - - il documento "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
  - - la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 "Preso d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020" e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;
  - - la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la "Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020" e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;

- - la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;
- - la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d’uso dell’identità visiva “Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR;
- - la D.G.R. n. 789 del 08/10/2021. con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, Versione 3.0, predisposti dall’Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;
- - il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018;
- - la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei programmi operativi nazionali;
- - Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- - Legge n.136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- - Legge 28 giugno 2012, n.92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- - Legge n.78 del 16 maggio 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- - Decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- - Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.3/2018 che definisce i criteri per l’accreditamento dei servizi per il lavoro secondo i principi individuati dall’art. 12, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003;

- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- - Legge Regionale n.30 del 13 agosto 2015, “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”;
- - la Deliberazione della Giunta Regionale n.623 del 3 luglio 2018 che approva l’Avviso pubblico #Destinazione Over35 - Percorsi di politica del lavoro e di inclusione attiva;
- La determinazione dirigenziale n. 232/12AN del 05/05/2021 che approva l’adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall’art. 67 del Reg. Ce 1303/2013 così come integrato dall’art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 relativamente agli interventi di autoimpiego e autoimprenditorialità finanziati a valere sull’Obiettivo Specifico 8.5 e sull’Obiettivo Specifico 8.1

## 2. FINALITÀ DELL’AVVISO

1. Il presente Avviso si inserisce nell’ambito delle azioni programmate dalla Regione Basilicata per favorire l’autoimprenditorialità dei disoccupati di lunga durata, Over 35, e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, a completamento dei percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva per l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, previsti e finanziati con la DGR 623 del 3 luglio 2018.

2. In coerenza con gli obiettivi strategici individuati dall’Asse 1 del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 e, in particolare, dall’Obiettivo Specifico 8.5 - *“Favorire l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”*, la finalità ultima è realizzare compiutamente l’intervento Over 35, sostenendo i destinatari anche nella fase dell’autoimpiego

## 3. RISORSE FINANZIARIE

1. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono finanziati con risorse a valere sul P.O. FSE Basilicata 2014-2020, Asse 1 - Obiettivo Specifico 8.5 - *“Favorire l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”*, per un importo complessivo di €500.000,00.

2. La regione si riserva di aumentare la dotazione del presente avviso pubblico.

#### 4. DESTINATARI

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti tutti i partecipanti ai percorsi di politiche del lavoro previsti e finanziati dall'Avviso Pubblico “#Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva” approvato con DGR 623 del 3 luglio 2018, che alla data dell'istanza, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano residenti in Basilicata;
- b) siano disoccupati e/o inoccupati ai sensi della normativa vigente;
- c) abbiano completato tutte le attività come previste dall'AP “#Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva”. Nel caso in cui il PAI del destinatario contenesse misure in cui la remunerazione è legata al risultato occupazionale, i relativi importi verranno riconosciuti al soggetto attuatore solo se risulta verificata l'attività di accompagnamento alla elaborazione della idea imprenditoriale.

#### 5. BENEFICIARI E INIZIATIVE FINANZIABILI

1. Sono considerati Beneficiari dell'Avviso le micro e piccole imprese, come definite dal Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e i liberi professionisti, che, ai sensi dell'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), sono equiparati alle Piccole Imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni, costituite successivamente alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico, da uno più dei destinatari indicati al precedente articolo.

2. Sono altresì ammissibili al finanziamento le aziende operanti nel terzo settore ai sensi del D.Lgs 112/2017 e 117/2017), che riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il commercio di beni e servizi, il turismo e la promozione culturale ad eccezione delle esclusioni previste dal Reg. UE n. 1407/13 del 18 Dicembre 2013, costituite dai succitati destinatari successivamente alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

3. È prevista la possibilità di presentare, richieste di agevolazione in forma associata. In tal caso è necessario che almeno un socio abbia i requisiti di cui all'art. 4.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Avviso gli aiuti:

- a) concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e

commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

- i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,*
  - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;*
  - d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
  - f) In relazione a quanto esposto sopra, si applicano le seguenti definizioni:
    - i) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
    - ii) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
    - iii) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati
5. Saranno, quindi, escluse dal contributo:
- a) le iniziative imprenditoriali costituite prima della data di pubblicazione dell'avviso;
  - b) le imprese che non ricadano nelle definizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
  - c) le imprese operanti in settori di attività dichiarati inammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 (produzione primaria di prodotti agricoli della pesca e dell'acquacoltura e in generale tutti i campi esplicitamente segnalati nell'art.1 del Regolamento citato).

## 6. REGIME DI AIUTO

### 6.1 Applicazione del Regolamento (UE) n.1407/2013

1. Per accedere agli incentivi ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013 «*de minimis*», l'impresa/datore di lavoro, in possesso dei requisiti<sup>1</sup> di cui all'articolo 4 dell'Avviso, deve impiegare i destinatari in attività/settori diversi da quelli esclusi<sup>2</sup> dall'ambito «*de minimis*». L'impresa che opera anche nei settori esclusi dal «*de minimis*» deve garantire, con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione «*de minimis*», non beneficino degli aiuti.

2. Ai sensi del Reg. «*de minimis*» n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti ricevuti dall'impresa unica<sup>3</sup> non può superare il massimale di € 200.000,00, incluso l'aiuto in oggetto, calcolato su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (euro 100.000,00 se l'impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).

3. Il periodo dei tre esercizi finanziari, compreso quello corrente, è un periodo valutato su base mobile che ha come momento di riferimento quello della concessione dell'aiuto. Gli aiuti «*de minimis*» sono da considerare concessi nel momento in cui all'impresa/datore di lavoro è accordato il diritto di riceverli (provvedimento di concessione), indipendentemente dalla loro data di erogazione.

4. Nella dichiarazione «*de minimis*» devono essere riportati tutti i contributi già ricevuti dall'impresa unica nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

5. Ove la concessione dell'aiuto ricada nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa/datore di lavoro dovrà nuovamente presentare un'autodichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.

6. L'impresa unica deve allegare anche una dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata, controllata o controllante.

<sup>1</sup> Il Reg. n. 1407/2013 «*de minimis*» non esclude dal suo ambito di applicazione le "imprese in difficoltà".

<sup>2</sup> Sono esclusi dal «*de minimis*», ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 1407/2013, i settori: a) della pesca e dell'acquacoltura; b) della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal *de minimis* stesso); d) degli aiuti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada; e) degli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri; f) degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

<sup>3</sup> Si intende per impresa unica, ai sensi dell'art.2 del Reg. (UE) n.1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti da verificare, sia a monte sia a valle dell'impresa richiedente l'incentivo: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

7. Qualora la concessione di aiuti «*de minimis*» a valere sul presente Avviso comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Reg (UE) 1407/2013, l'aiuto non può essere concesso nemmeno per la parte che non eccede tale tetto.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se i nuovi aiuti «*de minimis*» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente occorre tener conto di tutti gli aiuti «*de minimis*», precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «*de minimis*», concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito.

## 6.2 Cumulabilità degli aiuti

1. Gli incentivi previsti dal presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili nel rispetto delle seguenti previsioni: gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

## 7. SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI ADOTTATA

1. L'art.67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 così come modificato dall'articolo 272, par. 1, punto 28, del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 dispone che "Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima fase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito degli aiuti di Stato che non costituiscono aiuti *de minimis*." In tutti questi casi, dunque, l'uso delle opzioni di semplificazione dei costi è obbligatorio.

2. Con la Determinazione Dirigenziale n.0232/12AN del 05/05/2021, l'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 ha adottato, ad integrazione del proprio SIGECO, i *parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 67 del Reg. Ce 1303/2013 così come integrato dall'art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 relativamente agli interventi di autoimpiego e autoimprenditorialità finanziati a valere sull'Obiettivo Specifico 8.5 e sull'Obiettivo Specifico 8.1*", al fine di ottemperare gli obblighi regolamentari nel caso di adozione di Procedure d'attivazione di operazioni ricadenti nella tipologia delle Sovvenzioni – incentivi all'autoimpiego e autoimprenditorialità per le quali il sostegno costituisce un aiuto *de minimis*.

3. L'OSC individuata è l'applicazione somme forfettarie, di cui all'art. 67 del Reg. Ce

1303/2013, così come integrato dall'art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046, comma 1, lett. c), il cui valore è stato determinato attraverso un metodo di calcolo:

- giusto, ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo;
- equo, ovvero assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni;
- verificabile nell'ambito della pista di controllo.

4. In coerenza con gli obiettivi strategici individuati dall'Asse 1 del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 la cui finalità ultima è sostenere i disoccupati di lunga durata ed i soggetti a rischio di entrare in tale condizione nella fase dell'inserimento occupazionale non solo concedendo incentivi occupazionali alle imprese che assumano sul territorio, ma anche attraverso il sostegno alla creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo che ne consenta l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, l'importo forfettario da applicarsi è strettamente correlato al numero di "posti di lavoro creati", partendo dal presupposto che l'Avviso si rivolge a destinatari disoccupati che intendano avvalersi di un contributo a titolo di de minimis per l'avvio di attività economica che ne modifichi, di fatto, il proprio status occupazionale.

## 8. IMPORTO DELL'INCENTIVO

1. Il programma di investimento deve essere organico e funzionale, da solo sufficiente a conseguire le finalità occupazionali ed imprenditoriali predefinite.

2. L'importo massimo concedibile non può superare la somma forfettaria individuata dall'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata di € 17.369,04 pari al valore del posto di lavoro creato per il destinatario proponente;

3. Nel caso di presentazione di domanda in forma associata il contributo massimo concedibile può essere aumentato proporzionalmente al numero di soggetti associati sino ad un massimo di € 52.107,12, pari a 3 nuovi "posti di lavoro creati", sempre che i soci risultino disoccupati ai sensi della normativa vigente, alla data di costituzione dell'attività.

4. Il contributo iniziale di € 17.369,04 può essere altresì incrementato sino al succitato valore massimo di € 52.107,12 nei casi in cui il destinatario preveda l'assunzione, entro il termine di realizzazione del progetto di cui all'art. 9, comma 3, di altri due disoccupati;

<b>POSTI DI LAVORO CREATI</b>	<b>Importo forfettario riconoscibile</b>
2 Posti	1. € 34.738,08
3 o più Posti	2. € 52.107,12

5. In caso di costituzione di società è necessario che almeno un socio possieda i requisiti di cui all'art.4.

6. I nuovi posti di lavoro creati, siano essi dei soci o di altri lavoratori impiegati nell'attività economica, possono non essere riconducibili a soggetti in possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. c.

7. Le somme concesse non potranno superare in ogni caso il valore di € 52.107,12.

8. Il mantenimento dell'investimento e dei posti di lavoro creati, deve essere garantito per 3 anni in conformità con quanto previsto dall'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, pena la revoca del finanziamento. I tre anni decorrono dal pagamento finale al beneficiario ovvero dalla liquidazione del saldo del contributo spettante.

## 9. SPESE AMMISSIBILI

1. I progetti di impresa, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno fornire evidenza della necessità di un finanziamento almeno pari all'importo di € 17.369,04 o, comunque, almeno di pari entità del contributo richiesto.

2. Per quanto la semplificazione adottata non richieda esibizione di giustificativi di spesa e di pagamento, infatti, entro i termini di cui al successivo art. 13, comma 1, lett.b, il Beneficiario dovrà fornire evidenza, tramite esibizione di apposita relazione e perizia tecnica asseverata, della realizzazione progettuale e del sostenimento della spesa relativa all'investimento per un importo almeno di pari entità del contributo richiesto, relativamente alle spese indicate nel formulario e ammesse a contributo.

3. I progetti devono essere realizzati, con il sostenimento dell'ultima spesa ammissibile, entro il termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione di cui al successivo art. 11, comma 8;

4. Qualora l'investimento approvato non rispetterà i termini assegnati, la Regione Basilicata procederà alla revoca dell'intero contributo assegnato, salvo il caso in cui non sia stata chiesta ed autorizzata una proroga da parte della stessa Regione Basilicata.

5. L'eventuale richiesta di proroga per il completamento del progetto finanziato, fino ad un massimo di 3 mesi, dovrà essere presentata al massimo entro 90 giorni antecedenti la conclusione del progetto.

6. Le spese considerate ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla data di notifica dell'ammissione a finanziamento dell'istanza di cui all'art. 11, comma 6, ed entro i 12 mesi indicati al comma 3 del presente articolo, e comprendono:

A. Spese materiali, attrezzature, ristrutturazioni, servizi reali. In tal caso le spese ammissibili devono riguardare l'acquisizione di:

A.1 Progettazioni ingegneristiche riguardanti gli impianti, sia generali che specifici, studi di fattibilità economico-finanziaria, collaudi, perizie tecniche;

A.2 Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica o usati, fermo restando quanto previsto dal DPR 196/2008 o successivo testo emanando e previa asseverazione a mezzo di perizia giurata, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;

mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'attività oggetto delle agevolazioni;

A.3 Opere murarie ed impiantistiche (reti elettriche, idrauliche, ecc.) strettamente necessari all'investimento ammissibile;

A.4 Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, da utilizzare nell'attività svolta;

A.5 Servizi reali che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario.

**B. Spese immateriali, promozione, locazioni:**

B.1 spese di costituzione (parcella notarile e assicurazioni). Le assicurazioni sono quelle relative alla copertura di rischi inerenti l'utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate nel progetto di impresa (quali ad esempio. infortuni, incendio, furto, etc.) di cui deve essere accertata in ogni caso "pertinenza ed imputabilità" al progetto di creazione di impresa;

B.2 spese per impianto utenze e per affitto immobili sostenute;

B.3 spese promozionali connesse all'avviamento d'impresa;

B.4 spese relative all'accensione di garanzie ivi inclusa la garanzia fideiussoria per l'anticipazione; perizie giurate relative ai beni usati nel limite del 3% dell'investimento ammissibile.

B.5 spese relative alla perizia asseverata da esibire a rendicontazione

7. I pagamenti delle spese, di cui ai punti A) e B), dovranno essere effettuati solo con bonifico bancario, RID, RIBA, carte di pagamento e assimilabili. Non saranno ammessi titoli di spesa regolati per contanti o con assegni.

8. Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA. L'IVA è tuttavia ammessa per la presentazione del Piano di investimento nel caso in cui essa risulti non recuperabile in considerazione della ragione sociale della nuova iniziativa professionale o imprenditoriale (associazioni o regimi fiscali di vantaggio).

9. Le spese considerate non ammissibili sono quelle:

A. sostenute in termini diversi da quelli indicati al comma 6.

B. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e con la formula del contratto "chiavi in mano".

C. sostenute per mezzi di trasporto targati, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie.

D. relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del destinatario finale, o coniugi e familiari conviventi. Per quanto riguarda i beneficiari finali persone fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio ovvero di familiari conviventi. Tali attestazioni sono rese in forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio.

10. Ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento UE 1303/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento UE 1304/2013, sono altresì escluse le seguenti tipologie di spese:

- A. gli interessi passivi;
- B. l'IRAP recuperabile;
- C. l'IVA recuperabile;
- D. affitto ramo d'azienda;
- E. acquisto di beni o servizi il cui valore sia espresso forfettariamente o a corpo;
- F. sublocazione.

## 10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La candidatura deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp>, disponibile all'indirizzo <https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp>, dalle ore 18,00 del giorno 13 novembre 2021 alle ore 18,00 del giorno 31 marzo 2022 seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

2. Tutta la documentazione, debitamente compilata e completa delle informazioni richieste utili a valutare il rispetto delle prescrizioni dell'Avviso costituisce il Dossier di candidatura.

3. La Candidatura deve essere presentata esclusivamente dal Soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, anche nei casi di intento a costituirsi in attività economica di forma societaria. Nel caso di presentazione in forma associata di più Soggetti in possesso dei requisiti indicati, la candidatura deve essere comunque presentata da un unico soggetto, individuato tramite l'allegato 6 di cui al successivo comma.

4. Il Dossier di candidatura è costituito dai seguenti documenti:

- Allegato 1 – Domanda di Agevolazione comprensiva di Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 di aver completato il percorso formativo;
- Allegato 2 – Formulario di progetto. Nel caso in cui il PAI del destinatario

contenesse misure in cui la remunerazione è legata al risultato occupazionale occorre allegare documentazione utile a verificare che l'idea imprenditoriale sia stata sviluppata durante la fase di formazione a sostegno di percorsi di autoimpiego e autoimprenditorialità.

- Allegato 3 – Piano di investimento;
- Allegato 4 – Documento di identità in corso di validità del soggetto in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 che procede alla compilazione della domanda di agevolazione
- Allegato 5 – Lettera di impegno a costituirsi e conferimento di mandato per la presentazione della candidatura (solo nel caso di presentazione in forma associata)
- Allegato 6 Documento di identità in corso di validità degli altri Soggetti indicati nella lettera d'impegno (solo nel caso di presentazione in forma associata).

5. Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame dall'Amministrazione Regionale.

6. Saranno ammesse alle agevolazioni le domande valutate positivamente dall'apposito Gruppo di valutazione fino esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

## 11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Il Gruppo di valutazione, composto da funzionari regionali, procede all'istruttoria delle domande pervenute entro trenta giorni e ne verifica l'ammissibilità, accertando la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli incentivi. Le domande sono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione sul Sistema "Centrale Bandi", fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

2. L'esame istruttorio è finalizzato alla verifica dei requisiti di accesso all'intervento e mira ad accertare:

- l'ammissibilità sulla base della verifica dei requisiti dei beneficiari di cui all'art. 4;
- la completezza della documentazione inviata, ovvero la regolarità formale della stessa;

3. Per le candidature che supereranno la fase istruttoria il citato Gruppo di Valutazione procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Parametri	Punteggi	
		fino a	Max
A) Efficacia potenziale	grado di coerenza esterna della proposta con gli obiettivi specifici della priorità di investimento e delle azioni del PO	15	30
	Rispondenza ai fabbisogno del territorio	15	
B) Elementi economici e finanziari	Chiarezza espositiva del Piano di investimento	10	20
	Congruità dei costi esposti nel Piano di investimento in relazione al progetto candidato	10	
C) Qualità progettuale	chiarezza espositiva della proposta progettuale	20	50
	sostenibilità economico/finanziaria della proposta	10	
	fattibilità tecnica ed operativa del programma di investimento	10	
	completezza del quadro logico di progetto	10	
<b>TOTALE MAX</b>		100	

4. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute finanziabili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.

5. A conclusione della fase di istruttoria e valutazione, il Gruppo di Valutazione predispone l'elenco delle domande pervenute con l'esito della valutazione e lo inoltra all'Ufficio competente per gli adempimenti conseguenti.

6. L'Ufficio competente con apposito provvedimento amministrativo approva l'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse con la relativa motivazione.

7. Entro 60 giorni dalla notifica delle istanze ammesse, il destinatario, pena la decadenza dal beneficio, dovrà costituirsi in attività economica, fornendo, tramite PEC, apposita autodichiarazione Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'avvenuta costituzione, corredata di

- Copia della Visura camerale da cui si evinca che l'impresa/studio professionale risulti attiva (ove prevista dalla normativa vigente nel caso di studi professionali).
- Copia della documentazione attestante l'apertura della Partita IVA nel caso di liberi professionisti, rilasciata dell'Ufficio delle entrate.
- Copia del Certificato indicante l'attribuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate del Codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita IVA

8. L'amministrazione, fatte le verifiche del caso, procederà all'adozione del provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione.

9. Il Beneficiario, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, è tenuto a inviare l'Atto unilaterale sottoscritto (All.C).

## 12. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Il beneficiario deve:

- a) accettare di realizzare le attività nei termini previsti dal presente Avviso, con particolare riferimento a quanto indicato nell'art. 9, 10 e 13;
- b) garantire il principio di stabilità delle operazioni nei termini indicati all'art. 6, comma 7
- c) rispettare le disposizioni attuative approvate con D.G.R. n.740/2018 "Descrizione del Sistema di Gestione e controllo e Manuale delle Procedure del PO FSE Basilicata 2014-2020" e ss.mm.ii, nonché quelle di cui alla Strategia di Comunicazione ed al Manuale della Linea Grafica (sito [www.europa.basilicata.it/fse](http://www.europa.basilicata.it/fse)).
- d) assicurare l'osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere e diritti delle persone con disabilità (<http://europa.basilicata.it/fse/archivio/>);
- e) rispettare le procedure di monitoraggio fisico e finanziario, previste dalle disposizioni attuative, in particolare fornire la documentazione ed i dati richiesti;
- f) compilare le sezioni del sistema informativo SIRFO, per quanto attiene i dati di competenza del Beneficiari;
- g) rispettare le regole e gli adempimenti in tema di "Informazione e pubblicità" degli interventi previste dalle disposizioni attuative e dall'Avviso, nonché attenersi alle indicazioni di cui alla Strategia di Comunicazione ed al Manuale della Linea Grafica;
- h) informare il pubblico sul sostegno finanziario dell'Unione ottenuto secondo le indicazioni di cui all'art. 16;
- i) osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione/rendicontazione amministrativa e finanziaria dell'operazione, ivi incluse quelle che obbligano all'inserimento dei riferimenti al finanziamento a valere sul PO FSE

Basilicata 2014-2020 su tutta la documentazione di spesa (giustificativi, conferimenti, contratti...);

j) adottare un sistema di contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;

k) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;

l) rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, divieto di doppio finanziamento ecc.);

m) rispettare le procedure di monitoraggio e rendicontazione;

n) accettare di venire incluso nell'elenco dei beneficiari;

o) attenersi a quanto previsto dall' art. 3 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Principio di necessità nel trattamento dei dati" nella comunicazione e trasmissione di dati personali per le attività di controllo della PA;

p) assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all'avvio e durante la realizzazione dell'operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte dei propri collaboratori dal sottoscritto autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei privilegi di accesso previste dal sistema informativo SIRFO2014;

q) stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle medesime;

r) accettare i controlli dell'Amministrazione regionale relativamente ai servizi oggetto del presente Avviso

s) accettare di fornire eventuali ulteriori report o a modificare la tempistica di trasmissione di quelli succitati se così stabilito nell'ambito del Sistema di Gestione del PO FSE 2014-2020 o in altro sistema di monitoraggio e controllo stabilito dalla normativa vigente;

t) assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo nel rispetto della legge n.136/2010;

u) non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt.25 e 26 del d.lgs n.198/2006 accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

v) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste entro i termini fissati;

w) assicurare la massima trasparenza e il rispetto del principio di pari opportunità e trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

x) inviare l'atto unilaterale All. C entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

y) Fornire, con la rendicontazione finale, la dichiarazione con illustrazione delle misure adottate necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del progetto ed in particolare nell'accesso allo stesso.

z) Fornire, con la rendicontazione finale, la dichiarazione che attesti che la soglia de minimis non sia stata superata.

### 13. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà così erogato:

a) **una prima tranche a titolo di anticipazione**, pari a 17.369,04 euro, dopo aver trasmesso l'Atto unilaterale di cui all'art. 11, comma 9, e a seguito di domanda di anticipazione prodotta sul sistema informativo Sirfo2014, corredata della seguente documentazione:

A. Polizza fideiussoria a copertura dell'importo di € 17.369,04

B. Copia della documentazione relativa alla presentazione della SCIA (ove prevista dalla normativa vigente) o dichiarazione del legale rappresentante che per la tipologia di attività la SCIA non è dovuta.

C. Copia, timbrata e firmata in ogni pagina, del contratto registrato relativo al titolo di possesso (proprietà, affitto, comodato d'uso) dell'immobile sede operativa dell'impresa o autodichiarazione che attesti la proprietà dell'immobile con allegata piantina della porzione di immobile dedicata all'attività di impresa.

D. Documentazione che attesti quanto segue:

a. Per la ditta individuale, o Società di persone: iscrizione alla gestione previdenziale INPS Artigiani/Commercianti del titolare;

b. Per il "socio d'opera" per il quale è prevista l'occupazione: iscrizione alla gestione assicurativa INPS Artigiani/Commercianti (almeno l'iscrizione di un socio lavoratore);

c. Per gli studi professionali singoli o associati:

c.1- se Liberi professionisti titolari di Partita IVA senza cassa: iscrizione alla Gestione Separata INPS.

c.2 se Liberi professionisti titolari di Partita IVA che per esercitare la propria professione devono necessariamente iscriversi a un Albo o ordine professionale: iscrizione alla Cassa Pensionistica di categoria (es. Inarcassa) (almeno l'iscrizione di un libero professionista).

d. iscrizione alla gestione previdenziale pertinente per altri casi non citati;

b) **la seconda tranche, a saldo**, pari al massimo del contributo concesso, sarà erogata alla chiusura del progetto, commisurata ai posti di lavoro creati oltre al primo già sostenuto con l'erogazione della somma forfettaria di cui al punto precedente. A tal fine occorrerà produrre, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, dichiarazione di spesa corredata da:

A. Relazione finale del progetto (ALL. B), firmata dal legale rappresentante, in cui si possa evincere l'effettiva realizzazione del progetto e la corrispondenza dell'attività creata con il progetto d'impresa presentato, cioè il grado di conseguimento degli obiettivi

indicati nel progetto approvato, accompagnata da perizia tecnica asseverata, redatta secondo l'apposito format (ALL.A).

B. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà a firma del legale rappresentante a norma del DPR 445/2000, nella quale siano dichiarati i nominativi del professionista/imprenditore o dei soci e dei dipendenti per i quali vengono versati i contributi e la rispettiva cassa di pertinenza (esclusivamente per i soggetti per cui si beneficia del contributo).

C. Copia degli F24 quietanzati attestanti il versamento dei contributi obbligatori INPS effettuati per il titolare di ditta individuale, per i soci di società per i quali è previsto il versamento dei contributi obbligatori e per i liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti alla Gestione Separata (per i liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti a un Albo o ordine professionale allegare copia dei versamenti effettuati alla rispettiva Cassa Pensionistica di categoria) che hanno beneficiato della "erogazione della prima tranche".

D. Documentazione completa degli F24 quietanzati relativi al versamento dei contributi fissi INPS o di copia dei versamenti effettuati alla rispettiva Cassa (acconto e saldo), che attesti, in relazione agli eventuali altri posti di lavoro creati per i quali si chiede il contributo, quanto segue:

a. Società di persone o di capitali: iscrizione alla gestione assicurativa INPS Artigiani/Commercianti dei soci per i quali è previsto il versamento dei contributi obbligatori,.

b. Per il "socio d'opera" per il quale è prevista l'occupazione: iscrizione alla gestione assicurativa INPS Artigiani/Commercianti (almeno l'iscrizione di un socio lavoratore);

c. Studi professionali singoli/associati:

c.1 Liberi professionisti titolari di Partita IVA senza cassa: iscrizione alla Gestione Separata INPS;

c.2 Liberi professionisti titolari di Partita IVA che per esercitare la propria professione devono necessariamente iscriversi a un Albo o ordine professionale: iscrizione alla Cassa Pensionistica di categoria (es. Inarcassa).

d. iscrizione alla gestione previdenziale pertinente per altri casi non citati

2. La documentazione di cui ai punti b.A, b.B, b.C dovrà comunque essere presentata alla chiusura del progetto, accompagnata con relativa dichiarazione di spesa, anche nei casi in cui non venga richiesto ulteriore saldo perché il contributo richiesto coincide con l'anticipazione già ricevuta<sup>4</sup> pena di revoca e restituzione dell'intero beneficio concesso o escussione della polizza.

3. Nel caso in cui dalla documentazione esibita a saldo si evinca il mancato o difforme raggiungimento dei risultati previsti in fase di candidatura verrà disposta la revoca del finanziamento, totale o parziale, e il beneficiario sarà tenuto alla restituzione

---

<sup>4</sup> Ci si riferisce ai casi in cui l'unico posto di lavoro creato per cui è stato richiesto il contributo è esclusivamente quello del destinatario proponente.

dell'anticipazione ricevuta anche procedendo, se del caso, ad escussione della polizza.

#### **14. DECADENZA DAI BENEFICI E REVOCA**

1. Costituiscono cause di decadenza immediata dal beneficio:

- a) il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 10, commi 7 e 9;
- b) il rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n.445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- c) accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale;

2. In tutti i casi di mancato rispetto degli altri obblighi previsti al precedente art. 12, l'Amministrazione al Beneficiario di ripristinare il corretto sviluppo del progetto e/o a sanare le difformità, fissandone i termini.

3. In caso di ritardo o mancato rispetto delle prescrizioni, l'Amministrazione provvede alla revoca del contributo e al conseguente recupero delle somme già erogate.

4. Le seguenti circostanze che non determinano motivi di decadenza o revoca totale danno luogo alla revoca parziale del contributo:

- la non completa realizzazione del programma investimento e/o non corretta rendicontazione finale del programma di investimento;
- la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

5. Con la decadenza e la revoca è disposta la restituzione delle somme. L'atto di decadenza o revoca costituisce in capo alla Regione Basilicata il diritto ad esigere l'immediato pagamento del contributo concesso, maggiorato di interessi legali ed eventualmente di mora, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

6. Laddove, in esito a verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE, successive alle erogazioni dell'Amministrazione, anche se effettuate dopo la chiusura del rendiconto, dovessero emergere irregolarità determinanti la restituzione, se pur parziale, delle somme percepite, il Beneficiario si impegna ad effettuare la restituzione delle somme entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento di recupero, mediante versamento sul conto e con la causale che verrà lì indicata.

#### **15. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013,

il beneficiario dell'agevolazione è tenuto a conservare a disposizione della Regione, dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute – sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.

2. Il soggetto beneficiario deve provvedere ad una corretta gestione e tenuta del fascicolo dell'operazione secondo i criteri e le modalità prescritte nel documento recante la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Basilicata FSE 2014-2020.

## 16. MONITORAGGIO, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento fisico dell'intervento è effettuato attraverso il sistema regionale in uso presso la regione Basilicata, secondo tempistiche e modalità stabilite, con strumenti di rilevazione delle informazioni di tipo qualitativo, e verterà essenzialmente sul mantenimento del posto di lavoro creato.

2. Fatte salve le specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Reg. (UE) n.1303/2013 e dal Reg. (UE) n.1304/2013 e del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione approvati con deliberazione di Giunta regionale n.334 del 3 maggio 2017.

3. Si informano i beneficiari che l'accettazione del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 comporta la loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art.115, paragrafo 2, del Reg. (UE) n.1303 del 20/12/2013 [rif. paragrafo 3.2.1, allegato XII Reg. (UE) n.1303/2013].

4. Sui documenti prodotti per la gestione e la rendicontazione del finanziamento sono riportati il logo FSE, il raggruppamento dei loghi istituzionali (regione Basilicata, repubblica italiana e Unione Europea oltre all'indicazione del nome del Fondo Sociale Europeo e alla dicitura Unione Europea), ai sensi della D.G.R. n.1260/2016. Devono, inoltre, essere inseriti i riferimenti all'Avviso, al relativo codice CUP e al beneficiario (nome, eventuale logo, recapiti).

5. Esporre, in luogo visibile al pubblico - come l'area di ingresso dell'azienda - un poster (formato minimo A3) con le informazioni sul progetto, che indichi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea. Il poster deve riportare i loghi dell'UE, della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020, nonché il riferimento all'Unione Europea e al FSE, secondo le indicazioni previste dalla DGR n.621 del 14-5-2015 e nei Regolamenti comunitari 1303/2013 e 821/2014. (rif. Punto 2.2. comma 2. lett. b) di cui all'allegato XII Reg. UE n.1303/2013 – art.4 del Regolamento europeo n.821 del 28/7/2014).

6. Sui Macchinari, impianti ed attrezzature è necessario apporre delle targhe che indichino il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea. Il poster deve riportare i

loghi dell'UE, della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020, nonché il riferimento all'Unione Europea e al FSE, secondo le indicazioni previste dalla DGR n.621 del 14-5-2015 e nei Regolamenti comunitari 1303/2013 e 821/2014. (rif. Punto 2.2. comma 2. lett. b) di cui all'allegato XII Reg. UE n.1303/2013 – art.4 del Regolamento europeo n.821 del 28/7/2014)

## 17. CONTROLLI

1. La Regione, al fine di verificare le dichiarazioni rese in autocertificazione, la conformità all'originale della documentazione prodotta e l'avanzamento fisico dell'intervento, procede ai controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria e regionale in materia, nonché ad ogni altra verifica ritenuta opportuna, anche a campione.

2. La Regione effettua con frequenza periodica controlli on desk e in loco, rispettivamente prima della certificazione delle spese alla Commissione Europea e della liquidazione annuale dei conti, nel rispetto delle previsioni del Si.Ge.Co del PO FSE 2014/2020.

3. La Regione effettua altresì controlli in loco di regolare esecuzione realizzati secondo tempi e modalità previsti nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014 - 2020, al paragrafo "Controlli di regolare esecuzione", dal competente Ufficio Politiche del Lavoro della regione Basilicata, anche per il tramite di altri soggetti appositamente incaricati, su un campione annuo pari ad almeno il 50% delle operazioni finanziate.

## 18. INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali  
ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679

### Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 2016/679), la Regione Basilicata è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali nell'ambito degli interventi cofinanziati dal PO FSE 2014-2020. I dati acquisiti dalla Regione Basilicata sono finalizzati allo svolgimento di funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; il loro trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 com. 1 lett. e del GDPR e non necessita del suo consenso.

## 1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata (Giunta Regionale), con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione ha individuato quale designato/delegato al trattamento il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti di cui al punto 9.

## 2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati le informazioni da lei stesso fornite, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione all'intervento finanziato

## 3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la partecipazione all'intervento nonché per consentire alla Regione, titolare del trattamento, l'adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal RDC e dal Regolamento FSE.

## 4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

## 5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere all'erogazione del servizio richiesto.

Con riferimento alle **particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR** (ad esempio quelli idonei a rivelare l'origine etnica o razziale, i dati relativi alla salute o all'orientamento sessuale della persona ecc.) si precisa che **il conferimento è facoltativo**, ove non costituisca requisito di partecipazione all'intervento. Se forniti tali dati saranno utilizzati a fini statistici previa adozione, ove possibile, di misure idonee a non consentire l'identificazione dell'interessato.

## 6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata, autorizzati al trattamento, e nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento.

I dati da lei forniti saranno comunicati all'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, al MEF-IGRUE, All'autorità di certificazione, all'autorità di audit per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Potranno inoltre essere messi a disposizione della Commissione Europea e delle altre Autorità (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza ecc.) per l'espletamento delle funzioni di controllo previste dalla normativa europea e nazionale vigente.

## 7. Trasferimento dati extra UE

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea, per il tempo necessario all'adempimento delle finalità per cui sono raccolti. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

I suoi dati non saranno comunque trasferiti al di fuori dell'UE.

## 8. Conservazione dei dati

In ossequio al principio di limitazione della conservazione, di cui all' art. 5 co.3 lett. e GDPR, i suoi dati saranno conservati per il periodo necessario all'adempimento delle finalità per cui sono raccolti e comunque non oltre 5 anni dalla di chiusura delle attività connesse all'intervento (ex art. 8 co. 3 D.lgs. 33/2013).

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati; fatta salva la possibilità del titolare di conservarli, a fini statici, per un periodo ulteriore procedendo (ove possibile) alla loro pseudonimizzazione.

## 9. Diritti dell'Interessato

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del RGPD che di seguito si riportano:

### Articolo 15 Diritto di accesso

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

### Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

### Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati

personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

#### **Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

#### **Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati**

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

## **10. Modalità di esercizio dei diritti di cui al punto 9**

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al punto 9, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: [AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it](mailto:AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it) ) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale ([www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) sezione URP).

#### **11. Diritto di reclamo**

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

#### **12. Responsabile della protezione dati**

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: [rpd@regione.basilicata.it](mailto:rpd@regione.basilicata.it) PEC: [rpd@cert.regione.basilicata.it](mailto:rpd@cert.regione.basilicata.it)).

### **19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI**

1. Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Leone Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della regione Basilicata.

2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione “Pubblicità legale -Avvisi e Bandi” con le istruzioni e il manuale delle procedure per presentare la relativa candidatura. Per l’assistenza sull’utilizzo della procedura telematica, è disponibile un servizio informativo dedicato.

3. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: [ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it).

4. Le domande più frequenti relative all’Avviso, FAQ, sono pubblicate periodicamente nella sezione del sito dedicato.

### **20. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’attuazione del presente Avviso o in relazione allo stesso, il foro competente è quello di Potenza.

## 21. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.